

**Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale.
La Consulta indica al legislatore l'agenda della riforma**

di NICOLA CHIRICALLO

SOMMARIO: 1. La questione rimessa alla Consulta – 2. La sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022 – 3. La portata sistematica della decisione: verso il superamento del dogma dell'esclusività dei rapporti familiari – 4. Le conseguenze successorie della sentenza e la perduranza del rinvio all'art. 304 c.c.: le nuove regole (e le nuove aporie) del sistema – 5. L'incerta posizione dell'adozione in casi particolari nel sistema delle adozioni: l'impatto della sentenza e le ulteriori prospettive di sviluppo.

This article aims to analyze the decision n. 79/2022 of Italian Constitutional Court, in which the Court states that adoptees in special cases have civil ties to the adoptee's relatives: In particular, the article will highlight the section of the constitutional decision in which is affirmed that adoptees children have the same status of biological children. Firstable, the article will show how this statement has many consequences on inheritance law, where the adoptees in special cases must treated as biological children; secondly, it will demonstrate that the same statement has the potential to subvert the adoption system. Eventually, this text will conclude that, although the decision of Court is an appreciable step forward full compliance with the constitutional principles, however, it causes some inconsistencies in the adoption system that will require legislative action or further constitutional decisions to be remedied.

1. La questione rimessa alla Consulta

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2022, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, l. n. 184/1983 nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 300, comma 2, c.c., prevede che l'adozione in casi particolari non costituisca alcun rapporto civile tra il soggetto adottato e i parenti dell'adottante.

Al fine di cogliere al meglio la rilevanza di tale principio di diritto, sembra opportuno esaminare, in primo luogo, il caso concreto che ha determinato, con ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna 26 luglio 2021, n. 143, la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Orbene, nel caso sottoposto al giudice *a quo*, due cittadini italiani dello stesso sesso, risultanti come uniti civilmente in forza della trascrizione dell'atto di matrimonio formato all'estero, attraverso un percorso di fecondazione assistita portato avanti, parimenti, al di fuori del territorio italiano, ottengono la nascita di una figlia, la quale risulta legata geneticamente ad uno

solo dei due genitori; di seguito, il genitore non biologico presenta domanda di adozione ai sensi dell'art. 44, comma 1°, lett. d), l. n. 184/1983.

Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna, anche a fronte del consenso manifestato dal genitore biologico, ai sensi dell'art. 46 della medesima l. n. 184/1983, sulla base dell'interpretazione estensiva, sostenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, della nozione di impossibilità di affidamento preadottivo, la quale è da intendersi come riferita non solo ai casi di impossibilità materiale, ma anche a quelli di impossibilità giuridica, accoglie la domanda di adozione; nondimeno, al tempo stesso, il medesimo giudice afferma, *de iure condito*, l'impossibilità di riconoscere giuridicamente il rapporto della minorenni con i parenti dell'adottante, come effetto del medesimo provvedimento di adozione. In particolare, secondo l'ordinanza di rimessione, un ostacolo testuale insuperabile sarebbe da individuare nel rinvio, contenuto nell'art. 55, l. n. 184/1983, all'art. 300, comma 2, c.c., ai sensi del quale «l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e l'adottante». Tale disposizione, inoltre, secondo la valutazione del giudice rimettente, non sarebbe stata neppure abrogata tacitamente dalla nuova formulazione dell'art. 74 c.c., il quale estende i legami di parentela, – da intendersi alla stregua di vincolo tra persone che discendono da un medesimo stipite – anche al caso dell'adozione, con l'unica eccezione dell'adozione del maggiorenne: secondo il Tribunale per i minorenni di Bologna, infatti, l'abrogazione tacita presuppone un'incompatibilità assoluta tra la vecchia e la nuova disposizione che, nel caso in questione, non potrebbe affermarsi, come peraltro sembra desumersi dalla l. n. 76/2016, la quale fa salvo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

Risultando impraticabile, dunque, la soluzione ermeneutica, il giudice *a quo* rimette alla Corte costituzionale la questione della compatibilità dell'art. 55, nella parte in cui rinvia all'art. 300, comma 2, c.c., con gli artt. 3, 31 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 8 CEDU e alla correlata giurisprudenza della Corte EDU. In specie, con riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., l'esclusione di rapporti civili tra adottato e parenti dell'adottante contrasterebbe con il principio di parità di trattamento di tutti i figli, peraltro invero, anche a livello di legislazione ordinaria, con la riforma della filiazione del 2012 nonché con il novellato art. 74 c.c.; rispetto all'art. 117 Cost., invece, si rileva come il minore sarebbe privato del diritto a godere della propria vita

privata e familiare, da intendersi in senso ampio come capace di inglobare anche il diritto all'identità dell'individuo.

Sulla base di tali parametri costituzionali, dunque, il Tribunale per i minorenni di Bologna rimette la questione al Giudice delle leggi.

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022

La Corte costituzionale, dopo aver rigettato, in apertura della decisione, le eccezioni di inammissibilità presentate dall'Avvocatura dello Stato, svolge preliminarmente un'interessante ricostruzione storica dell'istituto dell'adozione in casi particolari. Tale istituto, secondo la Corte, designato dal legislatore del 1983 come «marginale e peculiare»¹, in quanto introdotto, da un lato, per valorizzare l'effettività del rapporto con il minore, dall'altro, per rispondere a quelle specifiche situazioni, individuate nell'art. 44 della legge sulle adozioni, nelle quali risulti difficile o addirittura impossibile, per il minore, accedere all'adozione piena, ha subito nel diritto vivente una progressiva evoluzione, rivolta ad ampliarne l'ambito di applicazione e il rilievo sistematico. Si assiste, dunque, ad un graduale cambio di paradigma, in base al quale tende sempre più a ribaltarsi la precedente visione dell'adozione in casi particolari quale *extrema ratio* rispetto all'adozione piena: una tale prospettiva, secondo la Corte, troverebbe la propria manifestazione più plastica nell'allargamento, realizzato in via giurisprudenziale, dell'ambito di applicazione della lettera *d*) dell'art. 44, sì da ricomprendersi anche le ipotesi di impossibilità giuridica ad adottare il minore². In particolare, tale tendenza appare essersi concretizzata, da un lato, nella c.d. “adozione mite” – intendendosi, con tale locuzione, l'adozione in casi particolari utilizzata nelle situazioni in cui i genitori del minore, pur non abbandonato, siano impossibilitati ad esercitare effettivamente la responsabilità genitoriale –; dall'altro, nelle situazioni di minori affettivamente legati al *partner* del genitore biologico, in tutti quei casi in cui questi sia giuridicamente impossibilitato ad adottare il minore.

¹ Corte cost. n. 79/2022, par. 5.2.

² In dottrina, in questo senso, C. CIRAOLO, *Certezza e stabilità delle relazioni familiari del minore. La stepchild adoption*, in *Corr. giur.*, 2017, pp. 810 ss.; G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, Bologna, 2017, p. 319; A. Nocco, *L'adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura eversiva dell'art. 44, lett. d), l. n. 184/1983*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 209 ss.

Orbene, proprio l'adozione praticata in tale casistica, ricorrente sia nel caso di convivente di sesso diverso dal genitore biologico non rientrante nella lettera *b*) dell'art. 44 medesimo, il quale fa riferimento al solo coniuge, sia nel caso di coppie omosessuali che abbiano fruito di pratiche di PMA condotte all'estero, in conseguenza delle quali sia generato un figlio che presenti un legame biologico soltanto con uno dei due genitori, è divenuta oggi una delle più rilevanti da un punto di vista sistematico. In via esemplificativa, come affermato in una nota precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³, nel caso in cui il minore sia nato attraverso la tecnica di surrogazione di maternità praticata all'estero – il cui ricorso, infatti, in forza del contrasto con l'ordine pubblico internazionale, impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione, pur quando questo sia attestato dall'atto di nascita formato all'estero⁴ – l'adozione in casi particolari consente a quest'ultimo di vedere anche il riconoscimento giuridico del proprio legame con il figlio del proprio *partner*.

Cionondimeno, a fronte della sempre crescente rilevanza della specie di adozione in esame, in dottrina⁵ così come in giurisprudenza⁶, veniva posta una sempre maggiore enfasi sulle criticità dell'istituto: tra queste, una delle principali appariva proprio la mancata costituzione di un rapporto di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante in virtù del richiamo operato dall'art. 55, l. n. 184/1983, all'art. 300 c.c., oggetto della questione sottoposta alla Corte costituzionale.

³ Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 741 ss. con nota di U. SALANITRO, *Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità*, 737 ss.; M. DOGLIOTTI, *Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri*, in *Fam. dir.*, 667 ss.; G. FERRANDO, *Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento*, *ivi*, 677 ss.

⁴ Cass. civ., n. 12193, *cit.*; in senso analogo anche Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in *Corr. giur.*, 2018, 446 ss., con nota di G. FERRANDO, *Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e interesse del minore*, 449 ss., nonché, pur con qualche differenza in ordine alla motivazione, Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, in *giustiziansieme.it*, con nota di G. FERRANDO, *Il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori. Un primo commento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 e 33 del 2021*.

⁵ F. AZZARRI, *L'invulnerabilità dello status e la filiazione dei nati all'estero da gestazione per altri*, in questa *Rivista*, 6, 2020, 811; M.C. VENUTI, *Le sezioni unite e l'omopaternalità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri*, in *GenIUS*, 2/2020, 16; G. FERRANDO, *I diritti del bambino con due papà, La questione va alla Corte costituzionale*, in *Fam. dir.*, 2020, 685 ss.

⁶ Su tutte, Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2020, n. 8325, in *Corr. giur.*, 2020, p. 902, con nota di U. SALANITRO, *L'ordine pubblico dopo le Sezioni Unite: la Prima Sezione si smarca...e apre alla maternità surrogata*, 910 ss; in senso parzialmente analogo si esprime anche Corte Cost. n. 33/2021, *cit.*, dove si afferma perentoriamente che «l'adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all'adottante».

Invero, in proposito, prosegue la Corte, in sintonia con il giudice *a quo*, non sembra risolutiva la nuova formulazione dell'art. 74 c.c., pur modificata dalla l. n. 219/2012: tale novella, infatti, pur a fronte di una precipua valenza sistematica, non ha colto l'occasione per riformare il contenuto dell'art. 55, l. n. 184, sicché appare problematico far derivare da una norma generale l'abrogazione tacita di un «ostacolo chiaro ed inequivoco» contenuto in una norma speciale quale l'art. 55⁷.

Di conseguenza, non apparendo sufficiente il percorso interpretativo per considerare il contestato richiamo *tamquam non esset*, si rivela necessario determinare se l'art. 55, letto in combinazione con l'art. 300 c.c., contrasti o meno con i parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di rimessione ovvero gli artt. 3, 31 e 117 Cost.

In via preliminare, osserva la Corte, valutandosi la disciplina dell'adozione in casi particolari, *in parte qua*, alla stregua del principio di uguaglianza, deve individuarsi, quale preferibile *tertium comparationis*, la disciplina della filiazione. Orbene, alla stregua del combinato disposto degli artt. 315 e 74 c.c., come modificati dal legislatore della riforma 2012-2013, si ricava che tutti i figli, avendo il medesimo *status* giuridico, entrano a far parte della rete parentale di ciascuno dei loro genitori, senza che abbia alcuna influenza la relazione giuridica sussistente tra i loro genitori, secondo l'evidente *ratio* di perseguimento del *best interest of the child*. In quest'ultimo senso, prosegue la Corte, la nuova disciplina della filiazione parrebbe dare attuazione non soltanto all'art. 3 Cost., ma anche all'art. 31, comma 2, Cost., nel quale si prevede l'impegno, da parte dello Stato, di tutelare «l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Ciò premesso, deve dunque confrontarsi la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari con quella dello *status* di figlio, sì da definire se sussistano o meno valide ragioni giustificative della differenza di trattamento prevista dalla legislazione ordinaria. In primo luogo, rileva la Corte, la condizione di figlio adottivo presenta i caratteri di stabilità e

⁷ Sul problema dell'abrogazione dell'art. 55 ad opera della nuova versione dell'art. 74 c.c., si osservavano, in dottrina, due orientamenti contrapposti: in senso contrario, M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 236; C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 2; in senso favorevole all'abrogazione tacita, invece, M. DOSSETTI, *La parentela*, in *La riforma della filiazione, Aspetti personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012, n. 219*, a cura di M. Dossetti - M. Moretti - C. Moretti, Bologna, 2013, 22; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione*, in *Fam. dir.*, 2013, p. 529 ss.; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 202 ss.

tendenziale indisponibilità che caratterizzano, di regola, gli *status* giuridici; inoltre, l'adottante assume la responsabilità genitoriale sull'adottato nonché i medesimi doveri nei confronti dell'adottante di quelli previsti, per i genitori nei confronti dei figli, dall'art. 147 c.c., secondo il collegamento con l'art. 315-bis. In questo modo, secondo la Corte, si può affermare che «il minore adottato ha lo *status* di figlio» e, cionondimeno, in forza del succitato richiamo dell'art. 55, l. n. 184/1983, all'art. 300 c.c., «si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell'ambiente familiare, che il giudice è chiamato, per legge, a valutare»⁸: in questo modo, appare evidente la disparità di trattamento tra lo *status* di adottato in casi particolari e lo *status* di figlio. Tale discriminazione, peraltro, non appare giustificata neppure se valutata alla stregua della circostanza in virtù della quale, nell'adozione in casi particolari, non vengono recisi i legami giuridici dell'adottato con la sua famiglia di origine: infatti, sostiene la Corte, se l'unicità dello stato di figlio è un principio indispensabile per risolvere «il contrasto tra due diverse verità», quando quest'ultimo sia applicato ad un istituto, quale l'adozione in casi particolari, che presuppone, *ex lege*, proprio la sovrapposizione del legame giuridico con l'adottante rispetto a quello con il proprio genitore – i quali, come si è detto, sono sostanzialmente equivalenti – a quel punto, allora, «si tramuta in un dogma, che tradisce il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva»⁹.

Inoltre, soggiunge la Consulta, la norma in esame mostra profili di criticità anche alla luce dell'art. 117, comma 1°, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU: infatti, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo alla nozione di “vita familiare”¹⁰, l'acquisizione di legami familiari con i parenti dell'adottante appare costituire un diritto fondamentale per il minore, il quale concorre a formare la medesima identità del bambino.

Alla luce di quanto detto, la Corte costituzionale ha dunque accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 per violazione dei succitati artt. 3, 31 e 117 Cost.

⁸ Corte cost., n. 79/2022, par. 8.2.

⁹ In questo senso, si era già espressa autorevole dottrina: *ex multis*, V. CALDERAI, *Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell'infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021*, in *Giur. it.*, 2022, 310; L. LENTI, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, *Trattato di diritto di famiglia*, dir. da Zatti, vol. II, *Filiazione*, Milano 2011, 783 ss.

¹⁰ *Ex multis*, vedi Corte EDU, 26 giugno 2014, 65192/11, *Menneson c. Francia*, in <<https://www.biodiritto.org/>>; Corte EDU, 26 giugno 2014, 65941/11, *Labassee c. Francia*, in <<https://www.biodiritto.org/>>.

3. La portata sistematica della decisione: verso il superamento del dogma dell'esclusività dei rapporti familiari

La decisione in esame, apparsa di straordinario impatto sin dal comunicato stampa con cui è stata annunciata nello scorso mese di febbraio¹¹, costituisce una vera e propria svolta sotto plurimi punti di vista.

In primo luogo, la sentenza *de qua* assevera un cambio di paradigma tra le due specie di adozione dei minori: in altri termini, l'adozione in casi particolari, non più ipotesi eccezionale ma divenuta, per effetto dei succitati orientamenti giurisprudenziali, una modalità di adozione, nella prassi, forse ancora più rilevante di quella c.d. piena, si vede ora equiparata a quest'ultima anche con riguardo agli effetti. Un siffatto approdo, peraltro, sembra pienamente coerente con la *ratio* originaria dell'istituto, senz'altro più vicina alla *ratio* dell'adozione piena che a quella dell'adozione del maggiorenne, la cui disciplina pur l'art. 55 richiama, in modo incoerente, proprio rispetto agli effetti: infatti, mentre nella c.d. adozione ordinaria, tuttora disciplinata dal codice civile, appare prevalere l'esigenza patrimoniale dell'individuazione di un erede da parte dell'adottante, l'adozione in casi particolari, alla stessa stregua di quella piena, è stata disegnata in una prospettiva personalistica, nel segno del perseguimento del preminente interesse del minore¹².

Cionondimeno, proprio tenendo conto, in via prioritaria, dell'interesse del minore, è soltanto ragionando in una più ampia prospettiva, la quale consideri unitariamente filiazione e adozione, che è possibile cogliere appieno il significato della decisione della Consulta: appare di estremo rilievo, in tal senso, il già richiamato passaggio della sentenza nel quale si afferma che, per effetto dell'adozione in casi particolari, «il minore adottato ha lo *status* di figlio»¹³. Una tale statuizione, pur logicamente inconfutabile alla stregua delle disposizioni – riportate nella sentenza e dapprima citate – che appaiono istituire, tra adottante e adottato, una relazione

¹¹ Il testo del comunicato stampa della Corte, risalente al 24 febbraio 2022, è reperibile al seguente *link*: <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220224180711.pdf>.

¹² Pone in evidenza la diversità di *ratio* tra le due forme di adozione del minore e l'adozione del maggiorenne Corte cost., 24 gennaio 1991, n. 27, in *Giur. cost.*, 1991, 175, laddove si afferma: «non solo è ben lontano dall'adozione ordinaria di tipo tradizionale (dove era prevalente l'interesse di chi continua attraverso un figlio-erede) ma è effettivamente improntato alla tutela del preminente interesse del minore»; in senso analogo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006, in <www.dirittoegiustizia.it>. In dottrina, sul punto, R. TOMMASINI, *Commento agli artt. 44-57 della legge sull'affidamento e adozione dei minori*, in *Comm. dir. fam.* a cura di G. CIAN - G. OPPO - A. TRABUCCHI, VI, 2, 488 ss.

¹³ Corte cost., n. 79/2022, par. 8.2.

giuridicamente indistinguibile da quella tra genitore e figlio, costituisce un approdo di notevole rilievo sistematico e – soprattutto – assiologico: essa, infatti, contraddice, in modo pienamente condivisibile, quel retaggio del passato che continua a vedere, nell'adozione, una specie di declassamento rispetto alla filiazione in senso proprio¹⁴. Una prova in tal senso si evince, del resto, dalla recente decisione della stessa Consulta in materia di maternità surrogata, che giungeva ad affermare, in un *obiter* di denso valore, che «l'adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all'adottante»¹⁵. È, dunque, dal confronto con un tale punto di partenza che emerge, in tutta la sua rilevanza, la portata fondamentale, *in parte qua*, della decisione in commento, la quale sembra finalmente porre sullo stesso piano l'adozione del minore e la filiazione, senza più distinguere tra adozione piena e adozione in casi particolari: in questo modo, dunque, la Consulta appare idealmente portare a compimento l'ampia riforma della filiazione del 2012-13, la quale aveva avuto il merito di riformare l'articolo 74 c.c., norma cardine dell'istituto della parentela, ma non aveva espunto dal sistema l'articolo 55, l. 184/1983, il quale, mediante il richiamo all'articolo 300, comma 2, c.c., faceva desumere la persistenza di una distinzione anche effettuale tra le due specie di adozione, finendo per costituire, dunque, il basamento giuridico del sostrato ideologico sopra citato. La soluzione individuata dalla Corte, in altre parole, contraddice il «dogma» dell'esclusività della famiglia: è ben possibile, allora, che lo stesso minore abbia più genitori in senso giuridico, i genitori biologici e quelli adottivi e che, di conseguenza, una volta rimosso il limite dell'art. 300, comma 2, c.c., i legami parentali sorgano anche con i parenti di quest'ultimi, secondo il naturale meccanismo descritto dall'art. 74 c.c., in virtù del quale «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (...) sia nel caso in cui il figlio è adottivo».

Da un punto di vista sistematico, pertanto, la vera rivoluzione copernicana portata dalla sentenza appare quella del venire meno della concezione esclusivista dei rapporti familiari: in quest'ottica, è ben possibile anche una sovrapposizione di legami parentali, sicché, ad esempio, nel caso in cui il soggetto adottante sia un parente in linea collaterale quale uno zio o una zia,

¹⁴ Un tale retaggio, del resto, appare in linea con la tradizionale sovrapposizione, di natura antropologica, tra filiazione e generazione: si veda, sul punto, M. MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, dir. da P. ZATTI, vol. II, *Filiazione*, Milano 2011, 10 ss.; L. LENTI, *op. cit.*, 799. ss.

¹⁵ Corte Cost. n. 33/2021, *cit.*, descrivendosi le ragioni giuridiche per cui l'adozione in casi particolari non costituirebbe un rimedio adeguato a compensare il c.d. "genitore intenzionale" dell'impossibilità, nel caso di ricorso alla tecnica di surrogazione di maternità, di trascrivere l'atto di nascita formato all'estero.

non soltanto in questo soggetto, come già avrebbe potuto ritenersi dalla disciplina dell'adozione in casi particolari, si cumuleranno gli *status* di zio e di genitore, ma anche i loro eventuali figli, oltre che cugini, potranno dirsi, giuridicamente, fratelli dell'adottato. Tale "pluralismo degli *status*" non deve essere guardato con sospetto, ma costituisce il precipitato della disciplina più tuzioristica rispetto al perseguimento del *best interest of the child*: in una ipotesi del genere, riutilizzando le parole della Consulta, non si pone un problema di contrasto tra diverse verità¹⁶, sicché l'applicazione del principio di unicità dello *status* di figlio costituirebbe un'operazione logicamente irrazionale, la quale rinverrebbe la propria unica giustificazione, ancora una volta, nella perpetuazione del dogma e della logica del declassamento.

Se, dunque, la portata assiologica e sistematica della sentenza n. 79/2022 in esame può definirsi indiscutibile, appare utile, a questo punto, porre in evidenza le principali ricadute pratiche. A tal fine si prenderà in considerazione il diritto successorio, per le ripercussioni particolarmente rilevanti della decisione della Corte in questo settore.

4. Le conseguenze successorie della sentenza e la perduranza del rinvio all'art. 304 c.c.: le nuove regole (e le nuove aporie) del sistema

Per comprendere l'impatto della sentenza in esame sul diritto successorio, è necessario volgere lo sguardo, anzitutto, alla situazione previgente. Orbene, se, per quanto concerne il caso dell'adozione piena, già la l. n. 184/1983 aveva provveduto alla completa equiparazione, tanto da un punto di vista personale quanto da un punto di vista patrimoniale, dei figli adottivi con quelli nati nel matrimonio, rispetto all'adottato in casi particolari il discorso appariva decisamente più articolato.

In primo luogo, coerentemente con quanto disposto dall'art. 300, comma 2, c.c., l'art. 567, comma 2, c.c., nella parte in cui escludeva i figli adottivi dalla successione dei parenti dell'adottante, doveva essere interpretato come riferito non solo all'adozione del maggiorenne, ma anche all'adozione in casi particolari¹⁷: di conseguenza, era d'uopo affermarsi l'assenza di qualsiasi diritto, da parte dell'adottato, tanto per vocazione diretta quanto per

¹⁶ Corte cost., n. 79/2022, par. 8.3.

¹⁷ Così la dottrina maggioritaria: *ex multis*, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, 632; C. COPPOLA, Art. 300, in *Commentario al Codice civile* diretto da E. GABRIELLI, Artt. 177-342-ter, Torino, 2010, 729.

rappresentazione¹⁸; alla stessa stregua, in virtù della reciproca irrilevanza, da un punto di vista giuridico, dei rapporti tra i medesimi, doveva parimenti affermarsi l'assenza di diritti, da parte dei parenti dell'adottante, nei confronti della successione dell'adottato.

Inoltre, isolandosi il rapporto tra adottante e adottato, viene in rilievo l'art. 304, comma 1°, c.c. – al quale l'art. 55, l. n. 184/1983, tra le altre norme, rinvia – disposizione che, da un lato, prevede che l'adozione in casi particolari non attribuisca alcun diritto successorio all'adottante; dall'altro, al comma 2, esplicita che «i diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II»: in particolare, l'adottato in casi particolari, così come l'adottato mediante adozione ordinaria, non soltanto diviene erede legittimo, in forza dell'art. 567, comma 1°, c.c.¹⁹, bensì anche erede legittimario, secondo quanto previsto dall'art. 536, comma 2, c.c.²⁰.

Orbene, la decisione in esame, recidendo il richiamo, contenuto nell'art. 55, l. n. 184/1983, all'art. 300, comma 2, c.c., può dirsi imporre, anzitutto, una lettura differente dell'art. 567, comma 2, c.c., il quale va ora riferito soltanto all'adozione del maggiorenne, mentre, per gli adottati in casi particolari, risulteranno astrattamente applicabili, *mutatis mutandis*, tutte le disposizioni del titolo II del libro II del Codice civile. Sicché, l'adottato potrà succedere non soltanto all'adottante, ma anche, anzitutto, ai figli di quest'ultimo, i quali, a seguito dell'adozione, saranno divenuti suoi fratelli; ai fratelli e alle sorelle dell'adottante, suoi nuovi zii, ai quali potrà dunque succedere anche per rappresentazione allorquando l'adottante, ai sensi dell'art. 467 c.c., non possa o non voglia accettare la loro eredità; più in generale, dunque, l'adottato potrà succedere a tutti i parenti dell'adottante entro l'ordinario limite, individuato dall'art. 572 c.c., del sesto grado di parentela.

Più problematica, invece, appare la questione inversa dei diritti successori dell'adottante – nonché, ad esito di quanto si è appena detto, dei parenti dell'adottante – nei confronti

¹⁸ Sulla possibilità, per l'adottato maggiorenne (e, dunque, anche nei casi di adozione in casi particolari) di succedere per rappresentazione, peraltro, l'opinione non era univoca: v.d. M. COSTANZA, *Delle successioni legittime. Della successione dei parenti*, in *Commentario del diritto italiano della famiglia*, a cura di G. CIAN, A. TRABUCCHI E G. OPPO, Padova, V, 1992, 102, secondo la quale «il diritto di rappresentazione non implica l'esistenza di un rapporto di parentela tra i *de cuius* e il rappresentante, ma un duplice legame di parentela fra rappresentante e rappresentato e tra quest'ultimo e l'ereditando».

¹⁹ E. URSO, *L'adozione di minori in casi particolari*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da G. FERRANDO, III, Bologna, 2007, 770.

²⁰ M. DOSSETTI, *La successione legittima. I legittimari*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* diretto da G. BONILINI, III Milano, 2009, 276.

dell'adottato: infatti, in seguito all'intervento della Corte, perdura nell'art. 55 il richiamo all'art. 304 c.c., sicché, al fine di comprendere il rapporto di questa disposizione con l'istituto dell'adozione in casi particolari, come ridisegnato dalla Consulta, appare necessario esaminarne la *ratio* e la portata sistematica. Invero, l'art. 304 c.c. svolge l'importante funzione di raccordare la disciplina dell'adozione del maggiore di età – nonché dell'adozione in casi particolari, in forza del succitato rinvio contenuto nell'art. 55 – con quella delle successioni: in tal senso, come si è già visto, la norma distingue tra la posizione dell'adottante, al quale non spetta alcun diritto successorio nei riguardi dell'adottato, da quella di quest'ultimo, il quale è invece da considerarsi, da un punto di vista successorio, in una posizione equiparabile a quella del figlio. La *ratio* di tale disposizione, secondo la dottrina largamente prevalente²¹, sarebbe quella di scongiurare, tanto nell'adozione del maggiorenne quanto in quella in casi particolari, il rischio di adozioni interessate, che siano cioè poste in essere con la precipua finalità, da parte dell'adottante, di potersi giovare del patrimonio dell'adottato: tale lettura, del resto, appare coerente con quanto disposto dall'art. 48, comma 3, c.c., il quale esclude l'usufrutto legale a favore dell'adottante sui beni dell'adottato in casi particolari²². Orbene, a seguito della sentenza in discussione, la quale, come si è già detto, nel suo percorso argomentativo arriva ad affermare la sostanziale equiparazione dello *status* di adottato in casi particolari con quello di figlio, appare logicamente contraddittorio affermare che la disciplina successoria di siffatta specie di adozione del minore sia regolata da una norma dettata per l'adozione del maggiorenne e che, al contempo, appare inserirsi perfettamente in una logica di tipo patrimoniale: infatti, se appariva pienamente comprensibile, anche da un punto di vista sistematico, la scelta della l. n. 184/1983 – la quale aveva concepito l'adozione in casi particolari, quanto agli effetti, come una sorta di “Giano bifronte” tra l'adozione piena e l'adozione ordinaria – oggi quella stessa esigenza appare recessiva rispetto alla piena equiparazione effettuale tra filiazione e adozione in casi particolari, la quale, in questo modo, può dirsi pienamente ricompresa in una logica personalistica.

²¹ P. M. DI LAURO, *Dell'adozione di persone maggiori di età*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1995, 555; A. GIUSTI, *L'adozione di persone maggiori di età*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da G. BONILINI, Torino, 2015, 4038.

²² A. GIUSTI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da G. BONILINI, Torino, 2015, 3967.

Nondimeno, l'aspetto forse più critico della persistenza dell'art. 304 c.c., rispetto alla decisione della Consulta, appare la questione della successione dei parenti dell'adottante all'adottato: infatti, una volta affermata l'instaurazione dei rapporti di parentela tra parenti dell'adottante e adottato, ad esito della rimozione del rinvio all'art. 300, comma 2, c.c., dovrebbe coerentemente affermarsi che, in assenza di un divieto testuale, i primi, in base alle regole generali previste dal libro II del codice civile, possano succedere al secondo, con la conseguenza paradossale che, ad essere impedita, sarebbe la sola successione dell'adottante all'adottato in forza, appunto, della lettera dell'art. 304 c.c. Per scongiurare tale antinomia, una possibile soluzione, rimessa all'interprete, potrebbe essere quella di creare una norma analogica, tale per cui il contenuto dell'art. 304 c.c. debba intendersi riferito non soltanto all'adottante, ma anche ai parenti di quest'ultimo: una siffatta opera di "costruzione giuridica"²³, nondimeno, appare del tutto incoerente con lo spirito della sentenza, dal momento che, con il fine di rimuovere la discriminazione tra l'adottante e i suoi parenti, finirebbe per depotenziare il più alto obiettivo, perseguito dalla medesima, dell'affermazione della parità di trattamento tra figli e figli "adottivi". Cionondimeno, anche l'alternativa ermeneutica di considerare il rinvio all'art. 304 c.c. come tacitamente abrogato in conseguenza della decisione in commento, pur senz'altro preferibile su un piano assiologico, appare difficilmente sostenibile in forza del perdurante richiamo testuale contenuto nell'articolo 55²⁴.

A fronte di tale *impasse*, sembra opportuno allargare lo spettro dell'analisi, svolgendo nel prossimo paragrafo, in considerazione delle peculiarità di disciplina persistenti nell'adozione in casi particolari, alcune brevi riflessioni sulla nuova posizione occupata dall'istituto nel sistema delle adozioni nonché sulle sue ulteriori plausibili linee evolutive.

5. L'incerta posizione dell'adozione in casi particolari nel sistema delle adozioni: l'impatto della sentenza e le ulteriori prospettive di sviluppo

²³In questi termini, R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011, 133 secondo il quale l'attività dell'interprete che, al fine di colmare una lacuna, ne applica in via analogica una diversa costituisce un'opera di creazione giuridica e non di mera interpretazione.

²⁴ In particolare, pur non essendo affermato in alcuna norma dell'ordinamento, la giurisprudenza della Suprema Corte applica sovente il principio espresso dal brocardo *lex posterior generalis non derogat priori speciali*. In questo senso, basti considerare il rapporto proprio tra l'art. 74 c.c. e il richiamo all'art. 300, comma 2, c.c., contenuto nell'art. 55, norma speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 74 c.c. medesimo.

In una prospettiva più generale, è opportuno passare in rassegna le principali distinzioni che, nella disciplina puntuale dell'adozione in casi particolari, malgrado la decisione della Consulta, residuano rispetto alla filiazione *tout court* – alla quale, come è noto, è invece completamente equiparata l'adozione piena.

In primo luogo, prendendo le mosse dai profili di carattere patrimoniale, si è appena visto come, rispetto alla regolazione dei diritti successori, la persistenza del rinvio all'art. 304 c.c., contenuto nell'art. 55, l. n. 184/1983, lasci l'interprete in una situazione di incertezza, sospeso tra due soluzioni ermeneutiche di difficile giustificazione logico-normativa – sebbene, come si è detto, quella della abrogazione tacita del rinvio all'art. 304 c.c. appaia maggiormente coerente con l'istanza di completa equiparazione tra filiazione e adottati in casi particolari sostenuta dalla Consulta.

Ad una simile stregua, come pure si è anzi detto, l'art. 48, comma 3, l. n. 184/1983, esclude, per l'adottante in casi particolari, l'usufrutto legale sui beni dell'adottato: in questo modo, la disposizione fissa una regola derogatoria rispetto all'art. 324 c.c., il quale, al suo primo comma, stabilisce che l'istituto dell'usufrutto legale giova tutti i genitori «esercenti la responsabilità genitoriale». Orbene, se si è già visto come la disposizione fosse ispirata dall'intento, in comune con l'art. 304 c.c., di impedire adozioni interessate, una tale esigenza appare ancora una volta recessiva rispetto alla *ratio*, comunemente attribuita all'usufrutto legale, di rappresentare il contributo del minore ai bisogni della famiglia²⁵, specie in una logica, quale quella affermata dalla sentenza della Corte, di pieno inserimento del minore nella famiglia dell'adottante. In questo modo, dunque, si può dire che l'art. 48, comma 3, impedisca, con riguardo all'adottato in casi particolari, il pieno dispiegamento dell'art. 315 c.c. quale norma ricognitiva tanto di diritti quanto di doveri e che impone a tutti i figli, al suo quarto comma, il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia, del quale l'usufrutto legale appare una forma precipua di estrinsecazione: sicché, pur sotto la sembianza di una forma di maggiore tutela – in questo caso, come si è detto, rispetto all'eventualità di un'adozione “interessata” – da tale norma sembra

²⁵ Sul punto, *ex multis*, si veda M. SESTA, *Filiazione, adozione, alimenti. La filiazione*, in *Trattato di diritto privato* a cura di M. BESSONE, vol. IV, 144, il quale ricollega l'istituto ad una prospettiva di solidarietà familiare di tipo biunivoco; in senso analogo, G. DE CRISTOFARO, *L'usufrutto legale. I rapporti fra genitori e figli*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. ZATTI, cit., 1450, dove si chiarisce come tra mantenimento della famiglia e usufrutto legale sussista uno stretto legame.

affiorare, ancora una volta, l'idea di una non completa coincidenza tra figli *tout court* e adottati in casi particolari.

In secondo luogo, sebbene appaia in *re ipsa* che le due forme di azione del minore abbiano differenti presupposti e modalità di costituzione, si prendono in considerazione alcuni aspetti procedurali che, per la loro rilevanza, assumono un significato precipuo anche da un punto di vista sostanziale.

In particolare, risulta senz'altro problematica, specie alla luce della decisione della Corte, la possibilità, in forza degli artt. 51 ss. l. n. 184/1983, della revoca dell'adozione in casi particolari, la quale appare possibile non soltanto nel caso delle gravi ipotesi di reato, da parte dell'adottante nei confronti dell'adottato e viceversa, ma anche, più latamente, ai sensi dell'art. 53, «in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti». Orbene, se la medesima Corte costituzionale, in un precedente piuttosto risalente²⁶, negava il contrasto con il principio di uguaglianza di tale disparità di trattamento, giustificandola, ad un tempo, con la diversità di effetti e il più complesso *iter* perfezionativo dell'adozione piena – la quale impone, ad esempio, il periodo dell'affidamento preadottivo – non è difficile osservare come, allo stato attuale, una tale giustificazione appaia decisamente meno solida. Infatti, una volta affermata l'equiparazione, circa gli effetti, della condizione dell'adottato in casi particolari con lo *status* di figlio, risulta arduo, senz'altro, ammettere che una relazione sostanzialmente coincidente con quella tra genitore e figlio, pur a fronte di condotte di rilevante gravità, possa essere recisa. Del resto, nel sistema della filiazione, a livello generale, le forme di tutela avverso le condotte pregiudizievoli nei riguardi dei figli non incidono mai, neppure nei casi più gravi, sul rapporto genitore-figlio in sé considerato, bensì sulla responsabilità genitoriale, la quale, come è noto, può essere rimossa o limitata *ex artt.* 330 e 333 c.c.²⁷: peraltro, anche nella più estrema ipotesi

²⁶ Corte cost., 24 gennaio 1991, n. 27, in <<https://www.giurcost.org/decisioni/1992/0344s-92.html>>. La Corte costituzionale, in particolare, era stata investita della questione se fosse o meno in contrasto, con il principio di uguaglianza, il fatto che l'adozione piena non prevedesse, a differenza di quella in casi particolari, ipotesi di revoca. In senso analogo, in dottrina, A. GIUSTI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, cit., 3946.

²⁷ In generale, sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, P. VERCELLONE, *La potestà dei figli e i rapporti fra genitori e figli*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. ZATTI, Milano, 2012, 1209 ss. e, in particolare, 1217, dove si chiarisce come la responsabilità (potestà nel testo) non esaurisca la dimensione della genitorialità, al punto che, in caso di decadenza, permanga sul genitore i doveri *ex art.* 315-*bis*, i quali discendono direttamente dal rapporto di filiazione e, pur essendo profondamente intrecciati con la disciplina della responsabilità genitoriale, prescindono dall'esercizio ovvero dalla stessa titolarità della medesima; sul medesimo profilo, G. VILLA, *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, in *Trattato BONILINI-CATTANEO*, III, Torino, 320 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Dalla*

della decadenza, l'art. 332 c.c. consente sempre la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale nelle ipotesi in cui sia venuta meno la minaccia per l'interesse del figlio²⁸; al contrario, la revoca dell'adozione in casi particolari appare come un istituto irrimediabile, che recide in modo definitivo i rapporti sviluppati con l'adottante.

Inoltre, sempre da un punto di vista procedurale, l'adozione in casi particolari è caratterizzata, in forza dell'art. 46, l. n. 184/1983, dal necessario assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando: peraltro, in base a quanto disposto dal secondo comma della medesima disposizione, l'assenso risulta indispensabile, anche quando il rifiuto dell'adozione sia ingiustificato ovvero contrario all'interesse del minore, allorquando debba provenire «dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando». La *ratio* di tale disposizione e, in particolare, dell'inderogabilità dell'assenso in tali fattispecie, è da ascrivere, secondo una nota – ma risalente – pronuncia della Consulta²⁹, alla preminenza della tutela della «compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute (...), che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi manifestati dall'adottante e dall'adottato»: in siffatta ipotesi, dunque, la differenza con l'altra specie di adozione, pur maggiormente comprensibile, su un piano sistematico, rispetto a quelle innanzi citate, appare discutibile, invero, sotto il profilo del perseguimento del miglior interesse del minore, il quale, come si è detto più volte, costituisce il principio ispiratore tanto dell'adozione piena quanto di quella in casi particolari.

Orbene, alla luce di quanto si è fin qui considerato, pur costituendo la sentenza in commento uno snodo cruciale e di fondamentale importanza nel progressivo processo di equiparazione tra

potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 799, dove si rileva come risulti applicabile, anche in caso di decadenza dalla responsabilità, l'art. 316, comma 5, c.c., in virtù del quale «il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio».

²⁸ Proprio in forza della rilevanza sistematica della reintegrazione dalla decadenza, l'orientamento dottrinale prevalente afferma che la decadenza non estinguerebbe la responsabilità genitoriale, ma si limiterebbe a sospenderla: in questo senso, *ex multis*, A., M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia, Legislazione, dottrina, giurisprudenza*, II, Giuffrè, 1984, 2189; SESTA, *ult. op. cit.*, 100; *contra*, A. C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. CIAN - G. OPPO - A. TRABUCCHI, Padova, 1992, IV, 383.

²⁹ Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 182, in <<https://www.giurcost.org/decisioni/1988/0182s-88.html>>. In senso fortemente critico avverso tale decisione, in dottrina, R. TOMMASINI, *op. cit.*, 481, il quale denuncia «l'aberrante conseguenza che l'interesse del minore resta affidato in via definitiva all'insuperabile atto di autonomia dei genitori e del coniuge in nome della preminente tutela dell'ordine familiare».

filiazione e adozione in casi particolari, cionondimeno continuano a persistere, nella disciplina della l. n. 184/1983, alcuni elementi distintivi che, sebbene comprensibili sulla base delle *rationes* originariamente sottese all'istituto, appaiono oggi, proprio alla luce della rimozione del rinvio all'art. 300 c.c., ancor meno giustificabili, come detto, tanto da una prospettiva sistematica che da un punto di vista assiologico. Purtroppo, l'incoerenza del sistema, ad esito della sentenza della Consulta, non deve risultare sorprendente: infatti, questa costituisce la naturale conseguenza della scelta del legislatore di riformare – pur meritoriamente – il solo regime della filiazione, omettendo di affrontare il problema delle conseguenze che l'affermazione di un principio dirompente, quale quello dell'unicità dello *status* di figlio, avrebbe apportato al sistema nel suo complesso. In questo modo, si è rivelato necessario l'intervento della Corte costituzionale, il quale, tuttavia, è per sua essenza di tipo puntuale: secondo tale logica, pertanto, per rendere il sistema maggiormente coerente con i principi costituzionali, si mostra inevitabile una più o meno lunga fase di transizione, nel corso della quale continueranno ad affiorare aporie e contraddizioni cagionate proprio dalla specificità dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, a seguito della dirompente decisione costituzionale, l'unica possibilità davvero risolutiva appare quella di un intervento del legislatore che sia in grado di restituire, al sistema delle adozioni e della filiazione nel complesso considerato, la coerenza originaria coniugandola con la migliore realizzazione del principio di uguaglianza e del più alto grado di tutela per l'interesse del minore.